

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA - GIULIA
COMUNE DI FONTANAFREDDA
PROVINCIA DI PORDENONE



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
COMUNE DI FONTANAFREDDA

VARIANTE PUNTUALE N. 49 AL P.R.G.C.
RELATIVA ALL'ESPROPRIO DI PROPRIETA' PRIVATE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI CAPTAZIONE E
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEL CAPOLUOGO
AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO ALLAGAMENTI
DEI CENTRI ABITATI – 3° LOTTO

APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO DI ESPROPRIO

ALLEGATO	N°V3	IL PROGETTISTA Ing. Nino Aprilis
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA		DATA: Aprile 2022

STUDIO TECNICO ASSOCIATO APRILIS
Ing. Nino Aprilis Geom. Alessandro Zanin
PORDENONE via Montereale,33 tel. 0434.360089 fax. 0434.367200 info@studioaprilis.com

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

- Comune di Fontanafredda -

VARIANTE nr. 49

art.63, L.R.5/2007 e s.m.i.

**Relativa all'esproprio di proprietà private per la realizzazione delle opere previste nel
progetto definitivo dell'intervento "Lavori di realizzazione di opere di captazione e
smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo al fine di ridurre il rischio allagamenti
dei centri abitati – 3° lotto"**

APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DIRETTIVA 42/2001/CEE ALLEGATO II

D.Lgs. nr.152/2006 come modificato dal D.Lgs. nr.4/2008

L.R. 06/05/2005 nr.11

PREMESSE

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è un processo di supporto alle decisioni in relazione alla progettazione del territorio, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001: "Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

A livello nazionale, i riferimenti normativi per la V.A.S. si ritrovano nel Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008, nr. 4: ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, recante norme in materia ambientale. A livello regionale, vige la legge regionale nr. 11 del 2005 che fa riferimento alla direttiva europea per quanto riguarda la V.A.S. di piani e programmi.

L'obiettivo della Direttiva è quello di "garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

L'art. 3 della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 definisce l'ambito d'applicazione, specificando, al comma 3, che la valutazione ambientale dei piani e dei programmi è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente. La procedura di verifica di assoggettabilità è necessaria, quindi, per accertare se ricorrano i presupposti per la redazione di una Valutazione Ambientale Strategica.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

1. Avvio e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

L'autorità procedente trasmette all'autorità competente il rapporto preliminare di screening ai fini dell'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che è fatta di concerto tra l'autorità procedente e l'autorità competente.

A titolo di esempio sono soggetti competenti in materia ambientale:

- regione – servizio valutazioni ambientali (con funzioni di coordinamento rispetto altre direzioni e servizi competenti in materia di rilascio di autorizzazioni, nulla osta, ecc. ambientali;
- arpa FVG;
- aziende sanitarie competenti per territorio o, per i piani che interessano l'intero territorio regionale, la Direzione centrale salute e protezione sociale;
- comuni;
- province;
- enti parco o altri soggetti gestori delle riserve regionali;
- consorzi di bonifica;
- autorità di bacino nazionale o regionale;
- sovrintendenze beni culturali, archeologici e paesaggistici.

2. Predisposizione della documentazione

Il rapporto preliminare di screening comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente (allegato VI del D.Lgs. nr. 152/2006), è trasmesso su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.

Nel caso che il piano presenti delle relazioni con aree della Rete Natura 2000, è necessario che il rapporto preliminare contenga una verifica di significatività di incidenza, ovvero, se dovuto, uno "studio di incidenza" con i contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. nr. 357/1997.

Per permettere una più agevole consultazione della documentazione è opportuno inoltre che la stessa, o quantomeno le tavole principali, difficilmente consultabili a video, siano trasmesse anche su supporto cartaceo.

3. Consultazioni

I soggetti competenti consultati hanno a disposizione 30 giorni dal ricevimento per inviare osservazioni e considerazioni sulla coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, sugli impatti delle previsioni di piano e sulla loro significatività, indicando la necessità o meno di effettuare valutazioni più approfondite su determinati aspetti e criticità.

4. Conclusione

L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs. nr. 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, svolge l'istruttoria tecnica e verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente o preveda azioni in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, entro 90 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (deliberazione) con la decisione di assoggettare o escludere il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

INQUADRAMENTO

Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione tecnica che accompagna la variante puntuale nr. 49 al P.R.G.C. del comune di Fontanafredda, relativa all'esproprio di proprietà private per la realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo dell'intervento "Lavori di realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel capoluogo al fine di ridurre il rischio allagamenti dei centri abitati – 3° lotto", in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativo decreto legislativo nr. 152/2006 ed al successivo decreto legislativo nr. 4/2008 di recepimento della Direttiva medesima.

Il documento viene redatto sulla base dei criteri fissati nell'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE e ripresi negli Allegati alla Parte seconda del Codice dell'Ambiente (tenendo conto del D.Lgs. nr. 4/2008, correttivo del D.Lgs. nr. 152/2006) e adattato alle caratteristiche del progetto proposto, articolandosi in scheda di approfondimento, dedicata ai singoli temi affrontati dal progetto stesso.

Al suo interno la scheda chiarisce le principali caratteristiche del singolo tema (prima riga), le relazioni intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (seconda riga), evidenziando infine (nella terza riga), i possibili effetti sull'ambiente derivanti dalla predisposizione della variante in oggetto.

Per l'evidenza di contenuti prettamente idraulici del progetto e per la comprensione delle finalità programmatiche e pianificatorie dello stesso si rimanda alla lettura della relazione tecnica.

SCHEDA TIPO

La scheda riportata nella pagina seguente, in relazione a quanto esplicitato nell'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, illustra i singoli temi che compongono la variante, rispondendo ai requisiti riportati nella riga "Relazioni" e nella riga "Effetti".

I contenuti della scheda sono esplicitati in riferimento al modello contenuto nella scheda tipo di seguito riportata:

Tema della Variante	Descrizione per ogni tema trattato della variante delle principali caratteristiche, finalità e/o obiettivi.
Relazioni	<ol style="list-style-type: none">1. In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse.2. In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente integrati.3. Qual è la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.4. Quali sono i problemi ambientali pertinenti alla variante.5. Qual è la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
Effetti	<ol style="list-style-type: none">1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.2. Carattere cumulativo degli effetti.3. Natura transfrontaliera degli effetti.4. Rischi per la salute e per l'ambiente.5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti.6. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle specie caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo dei suoli.7. Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Tema della Variante	L'obiettivo della presente variante non sostanziale è quello di adeguare il Piano Regolatore Generale Comunale ad esigenze di pubblica utilità legate all'esecuzione delle opere di progetto: si tratta di un canale collettore realizzato con sponde in terreno naturale, di alcuni attraversamenti eseguiti con condotte scatolari per garantire l'accesso ai fondi e di alcuni brevi tratti protetti con rivestimento in massi. Per poter realizzare gli interventi previsti nel succitato progetto, si prevede l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio su alcuni dei terreni interessati dalle opere, così come previsto dal T.U. sugli Espropri approvato con D.P.R. n. 327/2001 come modificato dai D. Lgs. nr. 302/2002 e nr. 330/2004 e dalla legge finanziaria 2007 nr. 244/2007. Si prevede inoltre la variazione di destinazione d'uso delle superfici acquisite da aree in zona E.4.1 ed E.6.2 a zone per servitù di scolo.
Relazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. La variante proposta si rende necessaria per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio necessario alla realizzazione delle opere in progetto, il cui obiettivo è di prevenire l'allagamento del centro abitato di Fontanafredda, pur mantenendo comunque i caratteri ambientali del territorio in cui insiste. 2. La variante non influenza altri piani e programmi in modo almeno apprezzabile. 3. Le modifiche introdotte dalla variante sono compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile. 4. Non vi sono particolari problemi di carattere ambientale derivanti dalla variante in oggetto, in particolare per le ridotte dimensioni e per la tipologia delle modifiche apportate. 5. La variante non ha rilevanza ai fini dell'attuazione della normativa ambientale comunitaria.
Effetti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non si rilevano effetti negativi che possano incidere sulle componenti ambientali presenti. Al contrario effetti positivi si possono identificare nel miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del centro abitato di Fontanafredda. 2. Non si ritiene che la variante in oggetto possa avere effetti cumulativi di alcun tipo. 3. La variante non dà origine ad effetti di natura transfrontaliera. 4. La variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di nuovi rischi per la salute umana o per l'ambiente, si prefigge semmai, come già ricordato, l'obiettivo di migliorare la sicurezza delle aree limitrofe. 5. L'entità e l'estensione degli effetti della variante sono riconducibili agli ambienti coinvolti. 6. La variante non prevede la compromissione di specie caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; non si prevede modifica alcuna ai livelli di qualità ambientale se non in senso positivo; la variante non prevede l'utilizzo intensivo dei suoli. 7. L'area di intervento ricade all'interno delle zone tutelate dalla Parte Terza (Beni Paesaggistici) del D.Lgs. 22.01.04 nr. 42.

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni riportate nella tabella precedente, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, si ritiene che per la variante nr. 49 del Comune di Fontanafredda non sia necessario procedere con l'applicazione della procedura completa di "Valutazione Ambientale Strategica" (V.A.S.), in quanto essa non determina effetti significativi sull'ambiente, principalmente a causa della ridotta estensione dell'intervento e della tipologia delle modifiche previste.

Si ritiene piuttosto che la variante in oggetto possa contribuire in modo coerente alla corretta gestione del territorio ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza del centro abitato di Fontanafredda.